

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il programma di liquidazione deve essere APPROVATO dal comitato dei creditori o in sua assenza dal G.D. che ne sostituisce la funzione.

Il curatore, anche nello stesso programma di liquidazione, può chiedere al G.D. di autorizzare il compimento di atti conformemente al programma, specificando, in calce allo stesso, di quali atti si tratti (es. vendita beni mobili secondo quanto indicato al punto X del programma; esercizio delle azioni indicate al punto Y del programma).

Se la richiesta di autorizzazione avviene in un momento successivo all'approvazione, è necessario allegare il programma di liquidazione approvato o un estratto dello stesso, ove vi sia il riferimento all'atto che si chiede di compiere.

In merito alle vendite di beni immobili si osserva che:

- se sono affidate a notaio o altro professionista, oltre a motivarne la scelta, è necessario che il curatore trasmetta per via telematica tutti gli atti compiuti al fine del loro inserimento nel fascicolo informatico. Inoltre deve relazionare al G.D. in merito a tutti gli adempimenti effettuati e chiedere allo stesso G.D. di ordinare la cancellazione dei gravami;

- se è previsto che la vendita sia effettuata dal G.D. secondo le norme del codice di procedure civile “in quanto compatibili” (art. 107, co. 2, L.F.), è necessario specificare le modalità della vendita, le forme di pubblicità, il prezzo base ed i ribassi che saranno applicati in caso di vendite deserte. Il richiamo alle norme del c.p.c. si intenderà riferito a quelle vigenti alla data di redazione del programma di liquidazione. Il curatore dovrà depositare per via telematica tutta la documentazione di cui all’art. 107, co. 5, L.F.